



CITTA' DI TERMINI IMERESE

PROVINCIA DI PALERMO

URBANIZZAZIONE DELLA FASCIA A MARE DEL CENTRO STORICO:
PROGETTAZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - SS. 113

PROGETTO ESECUTIVO

 **ataengineering**

via Alto Adige, 160 38121 Trento - Italy
tel. +39 0461. 1731000 - fax +39 0461 1731052
www.ataengineeringspa.com - info@ataengineeringspa.com
c.fiscate, p.iva e R.L Trento 01307610228



CAPOGRUPPO MANDATARIA

ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROV. DI TRENTO

dott. ing. ERINO BOMBARDELLI
ISCRIZIONE ALEO N. 1098

SGI Studio Galli Ingegneria S.p.A.

SEDE: Padova - 35030 Sarmeola di Rubano - Via della Provvidenza, 13 - tel. +39 049 8976944 - fax +39 049 8976784
FILIALE: Belluno 32100 - Via degli Agricoltori, 13 - tel. +39 0437 355411 - fax +39 0437 355412
UFFICI IN ITALIA: Milano - Napoli - Ancona - Sassari
UFFICI ALL'ESTERO: Pechino (Cina) - Cairo (Egitto) - Podgorica (Montenegro) - Sulaymaniya (Iraq)
www.sgi-spa.it - info@sgi-spa.it



MANDANTE



Dott. Ing. Fiorella Scalia

STUDIO TECNICO
PIAZZA S. ANTONIO N.16
90018 TERMINI IMERESE (PA)
TEL. 091 8115583 FAX 091 8110748
E-Mail: fiorella.scalia@tin.it
P. IVA 04315120826


MANDANTE



Dott. Ing. Filippo Carcara

STUDIO TECNICO
VIA SAFFO 2b
90151 PALERMO
TEL. 392 9820063 E-Mail filcar@libero.it
P. IVA 0052316810

MANDANTE



Dott. Geol. Giuseppe Franzò

STUDIO
90010 ISNELLO (PA) c.da PONTICELLO
TEL./FAX 0921 662849 E-Mail pepp Franzo@libero.it
P. IVA 02948160821

MANDANTE



DATA: **MAGGIO 2018**

TAVOLA:

N.ro allegato

1.8.5

SCHEMA DI CONTRATTO

| | | | | | | |
|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------------------|------------|
| 4 | F. C. | P. B. | P. B. | A. G. | AGGIORNAMENTO LISTINO PREZZI 2018 | 31.05.2018 |
| 3 | F. C. | P. B. | P. B. | A. G. | ADEGUAMENTO RAPPORTO DI VERIFICA | 30.10.2017 |
| REV. | DISEGNATO | CONTROLLATO | APPROVATO | AUTORIZZATO | DESCRIZIONE REVISIONE | DATA |

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO

INDICE DEI CONTENUTI

| | |
|--|-----------|
| TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... | 6 |
| ARTICOLO 1 – RICHIAMO ALLE PREMESSE..... | 6 |
| ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO..... | 6 |
| ARTICOLO 3 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO..... | 7 |
| ARTICOLO 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO..... | 7 |
| ARTICOLO 5 - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE. . | 7 |
| TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI..... | 9 |
| ARTICOLO 6 - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI..... | 9 |
| ARTICOLO 7 - PENALE PER I RITARDI – PROGRAMMA LAVORI..... | 9 |
| ARTICOLO 8 - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI..... | 10 |
| ARTICOLO 9 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE..... | 11 |
| ARTICOLO 10 - CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI..... | 11 |
| ARTICOLO 11 - INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO..... | 12 |
| ARTICOLO 12 - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO..... | 12 |
| ARTICOLO 13 - PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO..... | 12 |
| ARTICOLO 14 - RITARDO NEI PAGAMENTI..... | 13 |
| ARTICOLO 15 - REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE – VERIFICHE NEL CORSO DEI LAVORI..... | 14 |
| ARTICOLO 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO..... | 14 |
| ARTICOLO 17 - RISERVE..... | 14 |
| ARTICOLO 18 - CONTROVERSIE..... | 15 |
| TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI..... | 17 |
| ARTICOLO 19 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA | 17 |
| ARTICOLO 20 - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE..... | 17 |
| ARTICOLO 21 - SUBAPPALTO – CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CORRISPETTIVO.. | 18 |
| ARTICOLO 22 - CAUZIONE DEFINITIVA..... | 18 |
| ARTICOLO 23 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE..... | 19 |
| ARTICOLO 24 - POLIZZE-FIDEIUSSIONI..... | 19 |
| ARTICOLO 25 - GARANZIE..... | 19 |
| TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI..... | 20 |
| ARTICOLO 26 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO..... | 20 |
| ARTICOLO 27 - TUTELA DELLE PERSONE - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI..... | 20 |
| ARTICOLO 28 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE..... | 21 |
| ALLEGATO "A"..... | 23 |
| ALLEGATO "B"..... | 24 |
| | |

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

(art. 43 comma 1 D.P.R. n. 207/2010)

Comune di Termini Imerese

90018 Termini Imerese (PA)

Tel.: (+39) 091 8128111

Fax: (+39) 091 8128476

LAVORI DI:

**LAVORI DI ESECUZIONE
DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO – S.S. 113**

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

| | | Euro |
|----|---|----------------------|
| a) | Importo lavori a misura (al netto degli oneri per la sicurezza) | 1.235.967,93 |
| b) | Importo lavori a corpo (al netto degli oneri per la sicurezza) | 10.074.074,95 |
| c) | Oneri per la sicurezza | 335.280,22 |
| 1) | Importo complessivo dei lavori (a+b+c) | 11.645.323,10 |

Comune di Termini Imerese (Provincia di Palermo)

Repertorio n. del.....

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

ESECUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO - S.S. 113

in località Termini Imerese (Palermo)

tra:

a) *Comune di Termini Imerese (PA)*

con sede in: *piazza Duomo, 1*

(d'ora in avanti "**Committente**")

iscritta nel Registro delle Imprese dial n.

partita IVA N. e codice fiscale n.

nella persona di

ivi domiciliato per la carica, il quale interviene al presente contratto con poteri idonei

b)

(d'ora in avanti "**Appaltatore**")

con sede in:

Via n.

iscritta nel Registro delle Imprese dial n.

partita IVA N. e codice fiscale n.

nella persona di

il quale interviene al presente contratto in forza di.....

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

b)

(d'ora in avanti "**Appaltatore**")

con sede in:

Via n.

iscritta nel Registro delle Imprese dial n.

partita IVA N. e codice fiscale n.

nella persona di

nato ail.....

il quale interviene al presente contratto in forza di.....

in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea di imprese di tipo

.....

costituita tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- 1-.....
 con sede in:
 Via n.
 iscritta nel Registro delle Imprese dial n.
 partita IVA N. e codice fiscale n.
- 2-.....
 con sede in:
 Via n.
 iscritta nel Registro delle Imprese dial n.
 partita IVA N. e codice fiscale n.
- 3-.....
 con sede in:
 Via n.
 iscritta nel Registro delle Imprese dial n.
 partita IVA N. e codice fiscale n.
 cooptata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 92, comma 5, del regolamento approvato con
 D.P.R. 207 del 2010;

PREMESSO

che con atto del.....n.....

è stato approvato il progetto per l'esecuzione dei lavori di:

ESECUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO S.S. 113

per un importo dei lavori da appaltare di Euro **11.645.323,10** di cui Euro 11.310.042,88 oggetto dell'offerta a ribasso e Euro 335.280,22 per oneri per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non soggetti a base d'asta.

Che la Committente ha bandito un pubblico incanto per la realizzazione dei lavori di cui al punto precedente con bando di gara pubblicato sul Sito Ufficiale della Regione Sicilia del.....;

che l'Appaltatore ha fatto pervenire la propria offerta;

che, con nota del.....n..... la Committente ha comunicato all'Appaltatore che era risultato miglior offerente per il prezzo complessivo di Euro

che l'Appaltatore ha fatto pervenire la documentazione prevista dalla normativa vigente per la stipula del contratto d'Appalto;

che ai sensi della vigente normativa, la Stazione appaltante e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data, rubricato al protocollo n.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Richiamo alle premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

La stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'Appalto per l'esecuzione dei **LAVORI DI ESECUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO PORTO S.S. 113.**

1. Gli interventi in progetto, consisteranno di un tratto viario di circa 1,50 km comprensivo di un sottopasso ferroviario e due rotonde.
2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati - fra cui il Capitolato Speciale d'Appalto - o da questo richiamati che debbono intendersi parte integrante e sostanziale del contratto stesso.
3. L'Appaltatore garantisce la Stazione appaltante per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché la perfetta esecuzione a regola d'arte dei lavori affidatigli.
4. L'Appaltatore accetta di eseguire i lavori ai prezzi ed alle condizioni stabilite nel contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto e non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo per le condizioni locali, i vincoli ambientali, nonché per tutte le circostanze che possono avere influenza nella esecuzione dei lavori con particolare riguardo al fatto che gli stessi si svolgeranno in aree operative e con la possibile o contemporanea presenza di altre Imprese nella zona interessata ai lavori. In particolare, nella realizzazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà avanzare alcun tipo di richiesta in merito alla remuneratività dei prezzi contrattuali. A tal fine, l'Appaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza degli oneri e vincoli sopra menzionati.
5. L'Appaltatore dichiara altresì di avere valutato ogni implicazione ed onere derivante dall'affidamento di lavori parzialmente a corpo e di averne tenuto conto nel formulare la propria offerta.
6. Inoltre, l'Appaltatore dichiara di avere tenuto nel debito conto il fatto che l'Appalto comporta nella fase esecutiva l'elaborazione della progettazione di cui alla parte seconda del Capitolato Speciale d'Appalto.
7. L'Appaltatore, quindi, assume una obbligazione di risultato con riferimento alla completezza ed alla idoneità delle opere/lavorazioni realizzate rispetto alle finalità perseguite dalla Stazione appaltante, impegnandosi ad esaminare il progetto nella sua interezza ed in ogni dettaglio e ad integrarle con quelle opere, categorie di lavori, magisteri, forniture o altro che, se pure non espressamente indicati negli atti progettuali e contrattuali, sono essenziali per rendere le opere idonee, complete e funzionali rispetto ai fini perseguiti.
8. L'Appaltatore rinuncia espressamente e ad ogni effetto di legge all'applicazione delle limitazioni ed all'equo compenso per tutti i lavori comunque necessari per il completamento delle opere previste negli atti progettuali e contrattuali, come pure rinuncia all'equo compenso di cui al secondo comma dell'art. 1664 c.c. ed alle limitazioni ed indennità di cui all'art. 1660 c.c..

Articolo 3 - Capitolato speciale d'Appalto

1. L'Appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni offerti dall'Appaltatore in sede di gara, relativamente alla parte di lavoro "a corpo", se non limitatamente a quanto previsto dall'articolo 12 del presente contratto.

Articolo 4 - Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro **11.645.323,10**
di cui:
 - a) - Euro 11.310.042,88 per lavori veri e propri;
 - b) - Euro 335.280,22 quali oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A.
3. Il contratto è stipulato "corpo ed a misura" ai sensi della vigente normativa, come segue:

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| a) Lavori a misura | Euro | 1.235.967,93 |
| b) Lavori a corpo | Euro | 10.074.074,95 |
| totale | Euro | 10.885.159,82 |
| c) Lavori a corpo (oneri della sicurezza) | Euro | 335.280,22 |
| TOTALE IMPORTO APPALTO | Euro | 11.645.323,10 |

L'importo per l'attuazione del piano di sicurezza e coordinamento e per l'attuazione dei relativi adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, pari a Euro 335.280,22, verrà compensato in base di una specifica contabilità in base ai lavori della sicurezza effettivamente eseguiti sia in sede di redazione degli stati di avanzamento che di contabilità finale, previo benestare del coordinatore per l'esecuzione.

Articolo 5 - Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel comune di,
all'indirizzo.....,
presso
2. Ai sensi della vigente normativa, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante:
.....e secondo le modalità previste negli art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative;
3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 lett. b) del Capitolato Generale d'Appalto (D.P.R. 207/2010),

come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «.....», è/sono autorizzati..... a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i ... Signor

4. Ai sensi della vigente normativa, se l'Appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e depositato presso la stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'Appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.
5. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.
6. L'Appaltatore dovrà, altresì, nominare il direttore di cantiere secondo quanto indicato nell'art. 13bis del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni di legge e del Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita dall'Appaltatore; in caso di Appalto affidato ad associazioni temporanee di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, cui spettano i compiti previsti nel citato art. 13bis del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6 - Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro **45 giorni** dalla stipula del contratto, con le modalità di cui all'art. 9 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative e comunque a condizione che siano state rilasciate le prescritte autorizzazioni alla Stazione appaltante da parte degli organi competenti.
2. Il tempo utile per ultimare regolarmente tutti i lavori in Appalto è fissato in giorni **780 naturali e consecutivi** decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Sono conteggiate e comprese nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, le giornate non lavorate per le festività e le ferie e quelle per andamento stagionale sfavorevole per un massimo di **60** giorni naturali e consecutivi. Qualora le interruzioni alla esecuzione dei lavori superassero complessivamente le giornate in precedenza indicate verrà riconosciuto all'Appaltatore il solo prolungamento dei tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori, restando escluso il riconoscimento di ogni eventuale onere e/o maggiore spesa comunque connessi al prolungamento dei tempi per l'esecuzione dei lavori.
3. Sarà facoltà della Direzione Lavori sulla base del programma lavori di dettaglio redatto dall'Appaltatore, così come previsto dall'art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Amministrative, stabilire termini parziali per l'ultimazione di specifiche lavorazione e/o opere. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori esclusivamente mediante raccomandata A.R.
4. L'ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, siano essi finali o parziali, ha carattere essenziale e, pertanto, l'eventuale violazione anche di uno soltanto di essi dà diritto alla Stazione appaltante a procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, con tutte le conseguenze di legge.
5. In ogni caso l'Appaltatore non potrà dare inizio ad una fase successiva se non avrà completato la fase precedente.
6. L'ultimazione dei lavori nei termini stabiliti, siano essi finali o parziali, ha carattere essenziale e, pertanto, l'eventuale violazione anche di uno soltanto di essi dà diritto alla Stazione appaltante a procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento, con tutte le conseguenze di legge.
7. Ai sensi della vigente normativa, qualora l'Appaltatore per le cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne, con congruo anticipo, rispetto alla scadenza del termine contrattuale, la proroga. La richiesta deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l'importo residuo convenzionale dei lavori da eseguire, valutati alla data della domanda.

Articolo 7 - Penale per i ritardi – Programma lavori

1. Entro **15** giorni dal verbale di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione Lavori, per eventuali osservazioni, il programma esecutivo dei lavori che sarà redatto tenendo conto delle fasi lavorative indicate nel Programma dei lavori di progetto, secondo quanto previsto dall'art. 43 comma 10 D.P.R. 207/2010. Il programma esecutivo dei lavori conterrà, per

ogni lavorazione, il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Tali informazioni saranno, in ogni caso, riportate su apposito grafico.

2. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all' **1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale, corrispondente a Euro
3. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, fatto salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 7 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative.

Articolo 8 - Sospensioni o riprese dei lavori

1. Le eventuali sospensioni e riprese dei lavori saranno disposte per le cause e secondo le modalità dell'art. 11 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative.
2. In particolare, è ammessa la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dalla vigente normativa. La Stazione appaltante potrà, altresì, sospendere i lavori qualora ricorrano motivi connessi al coordinamento con Autorità, Enti o altri soggetti diversi dall'Ente appaltante che abbiano competenze, giurisdizione e/o responsabilità sui siti e/o sulle aree comunque interessate dai lavori oggetto dell'Appalto; motivi connessi all'intervento o al mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori; qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere ai sensi dell'art. 92 D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche.
3. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
4. Qualora la sospensione sia dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
5. Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto la stessa a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
6. Qualora la sospensione sia stata disposta ai sensi della vigente normativa, se il periodo o i periodi di sospensione (se più d'uno) superino un quarto della durata complessiva prevista per

l'esecuzione dei lavori ovvero i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

7. Salvo quanto previsto dal comma precedente, qualunque sia la causa della sospensione dei lavori di cui al precedente comma 2, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
8. Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi (se nel Capitolato speciale ci sono queste sospensioni) si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 6.

Articolo 9 - Oneri a carico dell'Appaltatore

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri previsti dal presente documento, dal Capitolato speciale d'Appalto, nessuno escluso, nonché quelli a lui imposti dalle leggi, circolari, dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., dal D.P.R. n. 207/2010 (per quanto ancora in vigore) e da tutte le norme richiamate nel Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative e comunque relative alla esecuzione di lavori pubblici.
2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per: (la seguente elencazione è a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
 - d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
 - e) le vie di accesso al cantiere;
 - f) a messa a disposizione di idonei locali e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'approvazione del collaudo.
3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Articolo 10 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori sarà effettuata in conformità alle disposizioni vigenti che debbono intendersi in questa sede riportate e trascritte in quanto applicabili e secondo quanto disposto nel Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il

lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative disposizioni previste nel Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative e nella normativa vigente.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 11 - Invariabilità del corrispettivo

L'Appaltatore, con riferimento all'art. 1664 c.c., con la presentazione dell'offerta ha assunto ogni e qualsiasi rischio economico, anche eccedente l'alea del 10% dell'importo contrattuale, che ha opportunamente valutato in sede di offerta.

Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno contabilizzate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi della vigente normativa.
2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, del D.P.R. 207/2010 e agli articoli 10 del D.P.R. 207/2010. L'Appaltatore comunque rinuncia espressamente e ad ogni effetto di legge all'applicazione delle limitazioni ed all'equo compenso per tutti i lavori comunque necessari per il completamento delle opere previste negli atti progettuali e contrattuali, come pure rinuncia all'equo compenso di cui al secondo comma dell'art. 1664 c.c. ed alle limitazioni ed indennità di cui all'art. 1660 c.c..

Articolo 13 - Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.
2. Fermo restando quanto disposto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative, all'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori avrà luogo **al raggiungimento dell'importo eseguito dei lavori non inferiore a 1.300.000,00 euro**. I relativi certificati di

pagamento verranno emessi non oltre 45 giorni dalla contabilizzazione dei lavori. Sull'importo netto progressivo dei lavori sarà operata una ritenuta dello 0,50% secondo quanto disposto dalla vigente normativa, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale e secondo quanto disposto dagli artt. 17 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative.

3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, la Stazione appaltante dispone il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione ai sensi di quanto disposto dalla vigente normativa.
4. In ogni caso l'emissione del certificato di pagamento dell'ultima rata di acconto, non sarà emesso in caso di mancato adempimento da parte dell'Appaltatore.
5. Il saldo delle ritenute sarà effettuato, in sede di liquidazione del conto finale, in conformità a quanto previsto dall'art. 29 del D.P.R. 207/2010 e 19 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative, previa attestazione del regolare adempimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o per altri motivi attinenti inadempienze contrattuali e l'esperimento di ogni altra azione in caso di insufficienza delle predette somme.
6. Si precisa che per i materiali approvvigionati in cantiere, non verrà accreditato nessun importo negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti in acconto. Ai sensi dell'art. 180 comma 6 del D.P.R. 207/2010 i materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'Appaltatore e possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 18 comma 1 del citato decreto.
7. Le fatture potranno essere emesse solo dopo l'emissione del relativo certificato di pagamento e dovranno essere inviate a mezzo lettera raccomandata o consegnate "a mano" all'Ente Appaltante. I pagamenti verranno effettuati a 90 giorni fine mese dalla data di emissione della fattura con le modalità di cui all'art. 17 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative.
8. La rata del saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 17 del Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative, nulla ostando, è pagata entro 90 (novanta) giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
9. Il pagamento della rata di saldo è disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi della vigente normativa. Tale pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma del Codice Civile.
10. La garanzia fideiussoria di cui al comma precedente deve avere validità ed efficacia non inferiore a 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del collaudo provvisorio e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto

Articolo 14 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel presente contratto e nel Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con

le modalità ed i termini di cui all'art. 30 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 15 - Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione – Verifiche nel corso dei lavori

1. Il collaudo avverrà ai sensi e per gli effetti dell'artt. 215, 235 comma 2 del D.P.R. 207/2010 e 41 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative.
2. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine di dodici mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
3. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, il quale una volta emesso ha carattere provvisorio.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'Appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate secondo quanto previsto dall'art. 39 del Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative.
6. La stazione appaltante, durante l'esecuzione dell'Appalto, può effettuare tutti i controlli e le verifiche che riterrà opportuni e necessari. Tali controlli e verifiche non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Articolo 16 - Risoluzione del contratto

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto in tutti i casi previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative e nel presente contratto.
2. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.
3. La stazione appaltante ha la facoltà di recedere dal contratto per qualunque ragione, qualora per qualsiasi motivo cessi il rapporto di concessione con il Ministero dei Trasporti. In tal caso, l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento dei lavori eseguiti e delle spese sostenute, restando escluso qualsiasi ulteriore indennizzo.

Articolo 17 - Riserve

Ai sensi dell'art. 9 D M. 07.03.2018 n. 49 viene stabilita la seguente disciplina:

1. Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.

2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
5. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
7. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
8. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
9. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
10. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Articolo 18 - Controversie

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, la cui misura è tale che l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale ed in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante nomina il responsabile del procedimento il quale, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore di cui alla vigente normativa, acquisisce la relazione riservata

del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere.
3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma 1, quale che sia la loro natura tecnica, giuridica ed eventualmente amministrativa sarà di competenza esclusiva del Foro di Palermo, salvo quanto previsto dalla vigente normativa.
4. E' esclusa la competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. L'“Appaltatore” dichiara, ai sensi dell'articolo 90, comma 9, del decreto legislativo 09 aprile 2008 n. 81, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori edili e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.
2. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'“Appaltatore”, altresì, ha:
 - a) l'obbligo di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi di lavoro nazionali ed integrativi territoriali vigenti nel Veneto durante lo svolgimento di lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale e agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza;
 - b) l'obbligo, anche nei confronti del subappaltatore, di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.
4. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte della “Stazione appaltante” per le prestazioni oggetto del contratto è subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento competenti. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo. Qualora, su istanza degli Enti competenti o degli stessi lavoratori, eventualmente assistiti dalle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” provvede al pagamento delle somme corrispondenti, **utilizzando le ritenute di cui all'art. 17 del Capitolato speciale d'appalto: Norme Amministrative, nonché gli importi dovuti** all'impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti e, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva.

Articolo 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. L'Appaltatore è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e relative modifiche ed integrazioni come specificato nell'art. 29 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative.
2. Le violazioni degli obblighi stessi da parte dell'Appaltatore, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 21 - Subappalto – Cessione del contratto – cessione del corrispettivo

1. La “Stazione appaltante” può autorizzare l’“Appaltatore” ad effettuare eventuali subappalti, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia e nei limiti indicati dall’“Appaltatore” stesso nell’offerta presentata in sede di gara per l’affidamento dei lavori di cui al presente contratto.
2. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute a garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.
3. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
4. Si conviene, ai sensi dell’art. 1260 ultimo comma c.c., che i crediti derivanti dall’esecuzione del presente Appalto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Fermo restando quanto sopra, la cessione del corrispettivo dell’Appalto, in via di mera eccezione, è rimessa alla insindacabile discrezionalità della Stazione appaltante e, comunque, al rispetto dei limiti di cui alla vigente normativa. In deroga all’art. 1248 c.c., la Stazione appaltante ha diritto di opporre al cessionario la compensazione in relazione a crediti sorti sia antecedentemente che successivamente alla comunicazione della cessione e fino al momento del pagamento dell’importo ceduto, ancorché tali crediti non siano ancora scaduti, fatti salvi, comunque, tutti gli altri diritti opponibili

Articolo 22 - Cauzione definitiva

1. L’“Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi delle vigenti normativa e secondo quanto previsto dall’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto: Norme Amministrative cauzione definitiva, a mezzo rilasciata in data
....., dalla società per l’importo di Euro pari al per cento dell’importo del presente contratto.
2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
3. La cauzione definitiva deve permanere fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La suddetta cauzione è progressivamente svincolata nei limiti e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
5. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’“Appaltatore”, la “Stazione appaltante” ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’“Appaltatore” deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli viene assegnato, se la “Stazione appaltante” debba, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quanto concerne i danni che l'Appaltatore stesso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza (con le caratteristiche di cui all'articolo 26 del Capitolato speciale d'Appalto: Norme Amministrative) per danni nell'esecuzione dei lavori e con durata fino a 12 mesi successivi l'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, con polizza numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro
3. L'Appaltatore ha stipulato inoltre una polizza di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori, (con le caratteristiche di cui all'art. 26 del Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative), con durata fino a 12 mesi successivi l'ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, con polizza numeroin datarilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per un massimale di Euro

Articolo 24 - Polizze-Fideiussioni

Tutte le fideiussioni e le polizze, a qualunque titolo prestate in relazione al presente Appalto, dovranno essere bancarie o assicurative ed autenticate, incondizionate ed irrevocabili, vincolate a favore della Committente e dovranno prevedere:

- che il fideiussore verserà l'eventuale indennizzo entro 15 giorni dalla prima richiesta scritta della Committente, senza alcuna necessità di procedimenti legali o giudiziari di qualsiasi natura e genere e senza che sia in alcun modo necessario, prima del pagamento, fornire la prova dell'intervenuto inadempimento e/o del danno subito;
- l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 c.c.;
- la rinuncia al decorso dei termini di cui all'art. 1957 C.C..

A tal fine resta inteso che il testo definitivo delle fideiussioni dovrà essere preventivamente approvato dalla Committente, la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non accettare l'assicuratore proposto o le condizioni contemplate in ogni polizza o fideiussione.

Articolo 25 - Garanzie

1. I lavori e le opere oggetto del presente Appalto sono soggetti alle garanzie previste nel Capitolato Speciale, in ogni caso con la durata prevista dalle leggi e norme vigenti e comunque fino all'approvazione del certificato di collaudo, fatto salvo quanto previsto nel presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto con riferimento alla cauzione definitiva (art. 25) ed alle polizze CAR e R.C.T. (art. 25).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti: il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;
 - l'offerta e le dichiarazioni di obbligo dell'Appaltatore;
 - il presente schema di contratto;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Tecniche;
 - l'Elenco Descrittivo delle Voci;
 - le relazioni tecniche;
 - i disegni esecutivi di progetto
 - il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.lgs. 81/2008);
 - il fascicolo conforme all'allegato XV del D.lgs. 81/2008;
 - il computo metrico estimativo delle opere provvisorie e dei presidi di prevenzione e protezione (contenuto nel piano di sicurezza);

2. In caso di discordanza tra i vari documenti costituenti il contratto essi avranno prevalenza nel seguente ordine
 - il bando ed il disciplinare di gara con i relativi allegati;
 - il presente schema di contratto;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Amministrative;
 - il Capitolato Speciale d'Appalto: Norme Tecniche;
 - l'Elenco Descrittivo delle Voci;
 - le relazioni tecniche;
 - i disegni esecutivi di progetto;
 - il piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 del D.Lgs. 81/2008);
 - il fascicolo conforme all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008;
 - il computo metrico estimativo delle opere provvisorie e dei presidi di prevenzione e protezione (contenuto nel piano di sicurezza);
 - l'offerta economica dell'Appaltatore.

Le parti dichiarano espressamente di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del C.c., tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente contratto e dei suoi allegati.

Articolo 27 - Tutela delle persone - Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dalla legge 31 dicembre 1996, n. 675, con la sottoscrizione del contratto entrambe le parti si impegnano, informandosi reciprocamente, a fare

sì che tutti i rispettivi dati personali forniti direttamente dalle parti contrattuali e comunque connessi con il presente atto saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità gestionali e amministrative inerenti l'adempimento degli obblighi contrattuali e legislativi.

2. Il conferimento dei dati è necessario per l'assolvimento delle predette finalità ed in difetto non sarà possibile realizzarle in tutto o in parte.
3. I dati saranno utilizzati dalle parti solo con modalità e procedure necessarie al perseguimento delle finalità indicate.
4. Tali dati personali potranno essere comunicati ad enti pubblici e/o privati, in Italia ed all'estero, competenti e titolati rispetto a quanto oggetto del contratto per le medesime finalità.
5. La comunicazione può avvenire solo ai sensi dell'art. 20 lettere b),c),d),e),f),g), ed h della legge 675/1996.
6. Entrambe le parti dichiarano e si danno reciprocamente atto che, in relazione al trattamento dei dati personali di cui al presente articolo, esse hanno il diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei propri dati personali, nonché tutti gli altri diritti riconosciuti dall'art. 13 della legge 675/1996.

Articolo 28 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio.
3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni.

Lì.....

L'Appaltatore

La Stazione appaltante

L'Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. dichiara di approvare specificamente, dopo attento esame e rilettura i seguenti articoli relativi al contratto di cui sopra: art. 4 (Ammontare dell'Appalto), art. 7 (Penale per ritardi – Programma lavori), art. 9 (Oneri a carico dell'Appaltatore), art. 16 (Risoluzione del contratto), 18 (Controversie), art. 26 (Documenti che fanno parte del contratto)

ALLEGATI "A" e "B" ALLO SCHEMA DI CONTRATTO

ALLEGATO "A"

PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE – CATEGORIE CONTABILI
 ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera
 (articolo 43 comma 6 e comma 7 D.P.R. 207/2010)

Le parti di lavorazioni omogenee di cui si compone l'opera sono le seguenti:

| n. | Descrizione dei gruppi (e sottogruppi) di lavori omogenee | In euro |
|---|--|----------------------|
| 1 | Rafforzamento corticale | 1.209.824,13 |
| 2 | Disgaggio pareti | 26.143,80 |
| Parte 1 - TOTALE LAVORI A MISURA | | 1.235.967,93 |
| 3 | Demolizioni e scarifiche | 45.880,90 |
| 4 | Sbancamenti, scavi e movimenti di materie | 469.128,12 |
| 5 | Trasporti a discarica ed indennità | 228.788,08 |
| 6 | Formazione di rilevati e massicciate | 363.485,14 |
| 7 | Calcestruzzi, casseri ed acciai per c.a. | 4.085.956,80 |
| 8 | Murature prefabbricate rivestite | 596.916,32 |
| 9 | Manufatti prefabbricati e rivestimenti lapidei | 179.368,74 |
| 10 | Spingitubo | 50.200,36 |
| 11 | Vasche prefabbricate trattamento prima pioggia | 66.258,77 |
| 12 | Scogliere in massi e gabbioni | 106.273,79 |
| 13 | Impermeabilizzazioni | 4.379,58 |
| 14 | Drenaggi, condotte e pozzetti | 730.595,12 |
| 15 | Fondazioni speciali, pali, micropali e iniezioni | 1.249.881,57 |
| 16 | Opere provvisorie di sostegno dei binari | 397.886,22 |
| 17 | Opere in verde | 55.239,47 |
| 18 | Lavori di completamento e finiture in cls e ferro | 205.472,61 |
| 19 | Barriere di sicurezza | 41.082,68 |
| 20 | Pavimentazioni-Conglomerato bituminoso | 458.921,11 |
| 21 | Segnaletica orizzontale e verticale | 28.209,95 |
| 22 | Impianto di illuminazione-opere civili-cavidotti, canaline, pozzetti e plinti | 52.512,31 |
| 23 | Impianto di illuminazione-linee, quadri, apparecchiature e corpi illuminanti | 333.969,70 |
| 24 | Impianto di sollevamento | 53.129,55 |
| 25 | Sottoservizi | 48.560,80 |
| 26 | Infissione e traslazione monolite | 210.744,91 |
| Parte 2 - TOTALE LAVORI A CORPO | | 10.074.074,95 |
| | IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO CONTRATTUALE (al netto degli oneri della sicurezza) | 11.310.042,88 |

ALLEGATO "B"**FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
ELENCO DEGLI ELABORATI DI PROGETTO**

La forma, le principali dimensioni e le caratteristiche delle opere sono quelle risultanti dai disegni ed elaborati di progetto allegati al presente documento, costituenti parte integrante e sostanziale del Contratto ed elencati nell'elaborato "Elenco Allegati di Progetto – Tav. 1.10".